

EDILIZIA ED URBANISTICA: Piani per gli insediamenti produttivi - Natura.

Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 934

- in *Il Foro amm.*, 2, 2022, pag. 190

“[...] Il PIP, quindi, è uno strumento di attuazione avente contenuto di piano particolareggiato con finalità produttive in genere, che imprime sulle aree in esso incluse l'espropriazione da parte dell'amministrazione comunale.

[...] la finalità di detto strumento urbanistico è duplice: da un lato, esso consente un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui andranno ad inserirsi i nuovi complessi produttivi, parimenti ad una adeguata collocazione di quelli già esistenti; dall'altro lato, esso ha la funzione di stimolare l'espansione produttiva nel territorio comunale, offrendo alle imprese – ad un 'prezzo politico' e previa espropriazione ed urbanizzazione – le aree occorrenti per l'insediamento dei loro impianti. Pertanto, detto piano, come ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, non è solo uno strumento di pianificazione urbanistica ma anche, e soprattutto, uno strumento di politica economica [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Michele Dionigi e Giacomo Valla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, i signori Rizzi impugnavano della delibera del Consiglio Comunale di Bitonto n. 53 del 18 maggio 2015 (comunicata in data 20 maggio 2015), nella parte in cui l'organo consiliare aveva manifestato il proprio convincimento circa la perdurante “servibilità” del suolo oggetto di causa, con conseguente reiezione dell'istanza di retrocessione parziale formulata dagli istanti.

2. Gli interessati riferivano:

- di essere comproprietari di un appezzamento di terreno, in agro del Comune di Bitonto, della estensione di 6.806 mq.;

- parte di detto terreno - ricadente nell'ambito del Piano particolareggiato esecutivo per la zona artigianale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 1353 del 2 ottobre

1973 - veniva espropriato a favore del Comune di Bitonto nel 1975, per una superficie complessiva di 2.393 mq;

- l'area (espropriata) veniva ceduta dal Comune in proprietà alla Ditta artigiana "F.lli Francesco e Pasquale Vacca (con deliberazione consiliare n. 99 del 27 febbraio 1981);

- la relativa convenzione di assegnazione in proprietà veniva stipulata in data 9 novembre 1981;

- a distanza di quasi diciassette anni dall'avvenuta assegnazione, le previsioni del piano esecutivo rimanevano "inattuato" sul suolo in questione (rimasto inedito), pertanto la Sig.ra Matera Angela formulava richiesta di "retrocessione parziale" al Prefetto di Bari con istanza del 18 giugno 1997;

- il Comune di Bitonto rigettava la domanda;

- l'istanza veniva definitivamente rigettata dal Prefetto di Bari con atto del 1° ottobre 1998; la sig.ra Matera Angela impugnava il provvedimento prefettizio e gli atti presupposti (deliberazione di rigetto del Comune) con ricorso straordinario al capo dello Stato; il ricorso veniva accolto con decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011;

- gli eredi della sig.ra Matera (nel frattempo deceduta in data 16 giugno 2006) insistevano, a questo punto, nella restituzione del suolo in questione (nota del 13 gennaio 2011), sul presupposto della (ritenuta) sua "inservibilità" a fini pubblicistici; stante l'inerzia dell'Amministrazione, i signori Rizzi (eredi della signora Matera) adivano il Tar ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;

- il ricorso veniva dichiarato improcedibile in quanto, nel frattempo, l'amministrazione assolveva all'obbligo di provvedere adottando il provvedimento espresso con delibera consiliare n. 53 del 18 maggio 2015, mediante la quale procedeva a risolvere la convenzione di assegnazione in proprietà con gli originari assegnatari e dichiarava di non aver "mai constatato la cessazione della destinazione all'interesse pubblico dell'area in questione né mai riclassificato il .suolo medesimo con una diversa destinazione che, anzi, è stata confermata nel vigente P.R.G.".

3. Il Comune, con la impugnata deliberazione consiliare, manifestava, dunque, il proprio convincimento circa la perdurante "servibilità" del suolo oggetto di causa, per l'effetto rigettando l'istanza di retrocessione parziale formulata dai sigg.ri Rizzi.

4. I sigg. Rizzi non condividevano la determinazione del Comune e, pertanto, la impugnavano innanzi al T.a.r. ove deducevano un unico, articolato motivo di gravame per violazione di legge - in relazione agli artt. 47 del D.P.R. n. 327/2001; 60 e 61 della L. 2359/ 1865; 3 della L. n. 241 del 1990) – nonché eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

4.1. Essi contestavano, in particolare, la persistenza dell'interesse pubblico alla utilizzazione del suolo *de quo*, che ne avrebbe impedito la retrocessione (parziale) in proprio favore, ed osservavano, altresì, che:

(i) il suolo era stato espropriato a favore del Comune di Bitonto in data 31 maggio 1975 senza ricevere alcuno sfruttamento edilizio, tantomeno per la realizzazione dell'opificio artigianale previsto nel piano particolareggiato;

(ii) a un "mancato utilizzo" protratto per un così ampio arco temporale corrisponderebbe una "mancata utilità" per fini pubblicistici;

(iii) il Comune di Bitonto, per motivare la scelta di conservare il suolo nella proprietà pubblica non avrebbe potuto limitarsi ad assumere di non aver "mai constatato la cessazione della destinazione all'interesse pubblico dell'area in questione", ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di interesse pubblico che l'avrebbero indotto a ritenere oggi, dopo un mancato utilizzo durato più di quarant'anni, ancora attuale la "pubblica utilità";

(iv) non vale, a giustificare la scelta operata dall'Amministrazione, l'aver richiamato le n.t.a. del P.R.G. comunale che, all'art. 19, ha "confermato il piano per gli insediamenti produttivi, approvato il 2 ottobre 1973, in quanto il vigente P.R.G. di Bitonto è stato adottato con delibera di C.C. n. 100 del 24 luglio 1998 e, quindi, in base ad una istruttoria tecnica sul fabbisogno di aree produttive risalente a ben diciassette anni or sono, che — in quanto tale - non sarebbe idonea a dimostrare l'attuale "servibilità" del suolo in questione;

(v) il calcolo del fabbisogno svolto per l'approvazione del nuovo p.i.p. di cui alla delibera n. 89 del .30/9/1999 si sarebbe rivelato errato, in quanto sovradimensionato rispetto alle reali richieste;

(vi) la scelta di ritenere ancora "servibile" il suolo sarebbe apodittica nonché affetta da "contraddittorietà" e "disparità di trattamento" rispetto a quella di procedere alla retrocessione di oltre 50 lotti, operata per mancanza "di ...alcun interesse pubblico attuale e concreto a completare il Pip".

5. Si costituiva il Comune di Bitonto, che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso ne eccepiva l'inammissibilità per non avere, i ricorrenti, impugnato il P.I.P. approvato con delibera consiliare n. 89 del 2010. Il suolo oggetto della domanda di retrocessione, già espropriato alla dante causa dei ricorrenti per l'esecuzione di un piano per gli insediamenti produttivi (piano particolareggiato esecutivo per la zona artigianale) approvato con decreto regionale n. 1553 del 2.10.1973, sarebbe stato, infatti, nuovamente ricompreso nel PIP approvato con delibera consiliare n. 89 del 17 giugno 2010; e poiché tra i suoli da retrocedere non figura quello espropriato alla dante causa dei ricorrenti (oggetto della domanda di retrocessione e dell'attuale controversia), l'originaria destinazione dovrebbe ritenersi confermata dal PIP, con la conseguenza che la lesione risalirebbe alla conferma del vincolo di destinazione impresso al suolo dal PIP.

6. Il Tar per la Puglia, con la sentenza n. 103/2021, respingeva il ricorso e compensava le spese argomentando dalla giurisprudenza formatasi in materia e sul presupposto che:

(i) nella deliberazione consiliare gravata, il Comune non avrebbe mai constatato la cessazione della destinazione all'interesse pubblico dell'area in questione né mai riclassificato il suolo medesimo con una diversa destinazione”;

(ii) alle nuove determinazioni si collegherebbe una nuova dichiarazione di pubblica utilità, ispirata da più ampie ragioni pianificatorie, peraltro rimaste inoppugnate;

(iii) l'interesse pretensivo del proprietario espropriato a ottenere la restituzione è “subordinato ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa l'attuale utilità del bene alla realizzazione dell'interesse pubblico” e “ove l'espropriazione sia intervenuta in esecuzione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare...la necessità di una valutazione discrezionale circa la servibilità del bene all'interesse pubblico discende dalla stessa finalità attuativa, propria della programmazione di dettaglio, che impone all'Amministrazione la contestuale ponderazione di molteplici e potenzialmente contrastanti interessi anche non strettamente urbanistici”;

(iv) quando l'espropriazione rientra in ampia, l'effettiva esecuzione dell'opera pubblica deve essere riferita “all'intero complesso dei beni da quest'ultima interessati e non ai singoli beni eventualmente rimasti inutilizzati”.

7. Appellano la sentenza i signori Rizzi, che, nel reputare la motivazione erronea, deducono *error in iudicando*: violazione e falsa applicazione dell'art. 47 D.P.R. n. 327/2001, degli artt. 60 e 61 L. 2359/1865. Erroneo apprezzamento dei presupposti considerati e travisamento. Eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, nonché per disparità di trattamento. Violazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione).

Essi osservano che:

il Piano per gli insediamenti produttivi approvato nel 1973, al cui interno ricade il lotto oggetto di causa, è un piano esecutivo diverso da quello approvato nel 2010 “su Via Molfetta”;

tale circostanza è stata evidenziata nella memoria di replica (a fronte di specifica eccezione del Comune) del 29 settembre 2020, depositata in primo grado;

erronea sarebbe, pertanto, l'affermazione del Tar per cui “l'area in parola è stata ricompresa anche nel P.I.P. successivo, approvato con delibera consiliare n. 89 del 17.6.2010”;

(iv) il Comune di Bitonto, nel provvedimento impugnato, non ha mai assunto nulla del genere (essendo i due piani evidentemente diversi), rimanendo la sovrapposizione tra i due strumenti pianificatori una mera affermazione resa esclusivamente in sede giudiziale e priva di alcun supporto probatorio;

8. Si è costituito il Comune di Bitonto, che insiste per il rigetto e l'ammissibilità del gravame.

9. All'udienza del 3 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

10. Preliminarmente, il Collegio dà atto che, a seguito della proposizione dell'appello, è riemerso l'intero *thema decidendum* del giudizio di primo grado – che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. – sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, verranno presi direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020).

11. Come esposto in fatto, il suolo oggetto del presente giudizio è stato espropriato (nei confronti della dante causa degli appellanti) a favore del Comune di Bitonto nel 1975, in esecuzione del Piano particolareggiato esecutivo per la zona artigianale approvato con D.R. n. 1553 del 2 ottobre 1973, e assegnato in convenzione a terzi (impresa Vacca).

11.1. Tale Piano, pur essendo stato realizzato in larga parte, è rimasto tuttavia inattuato in *parte qua* (lotto n. 1: insediamento opificio).

11.2. Per questa ragione, l'Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 53 del 18 maggio 2015, ne ha riacquistato la disponibilità dagli originari assegnatari e, sempre con la stessa deliberazione, ha ritenuto persistente l'interesse pubblico alla utilizzazione del suolo de quo, impedendone la retrocessione in favore degli appellanti.

12. La controversia concerne, dunque, la legittimità della delibera n. 53 del 18 maggio 2015.

12.1. Gli istanti sostengono che il suolo in questione, espropriato a favore del Comune di Bitonto in data 31 maggio 1975, non ha mai ricevuto alcuno sfruttamento edilizio, tantomeno per la realizzazione dell'opificio artigianale previsto nel piano particolareggiato; sicché, sarebbe evidente “da un punto di vista logico, ancor prima che giuridico, che ad un mancato utilizzo protratto per un così ampio arco temporale non fosse corrisposta una mancata utilità” per fini pubblicistici”.

23.2. Il rifiuto del Comune a restituire l'area risiede, invece, nella palesata permanenza dell'interesse pubblico sulla quale si regge la scelta operata dall'amministrazione circa la “servibilità” attuale del bene alla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

13. L'appello è infondato.

13.1. Il consiglio comunale di Bitonto, con le deliberazioni n. 100 del 1998 e n. 79 del 1999, ha adottato la variante al P.R.G., successivamente approvata con atti di Giunta regionale n. 2263 del 2003 e n. 1015 del 2005.

13.2. Nella circostanza, il Comune ha confermato l'intero P.I.P. del 1973 e, contestualmente, non ha manifestato alcun interesse dismissivo circa la destinazione pubblicistica dell'area oggetto di contestazione, lasciando perdurante la sua classificazione urbanistica rispetto all'interesse pubblico (economico-produttivo) da realizzare mediante il Piano medesimo.

13.3. Rispetto a tale contesto provvedimento e volitivo, non risultano conferenti le delibere consiliari n. 88 del 2009 e 89 del 2010, poiché afferenti al P.I.P. approvato su via Molfetta, che si colloca, come affermato dagli stessi appellanti (pag. 0 dell'appello) sia un piano diverso da quello, approvato con D.R. n. 1553 del 2 ottobre 1973, al cui interno ricade il "lotto n. 1" oggetto di causa.

13.4. Così stando le cose, la motivazione complessiva che regge la sentenza avversata s'appalesa immune dai rubricati vizi, poiché coglie l'essenza di fondo della vicenda contenziosa e fa corretta applicazione dei principi che la informano.

13.5. E invero, come chiarito dalla Sezione (per tutte, sentenza n. 22 del 2019) la efficacia decennale del piano per insediamenti produttivi (PIP) involge esclusivamente il procedimento espropriativo e non anche la destinazione d'uso delle aree dettate dallo strumento urbanistico attuativo, che rimangono pienamente operanti sino alla approvazione di un nuovo strumento di pianificazione urbanistica.

13.6. Ciò comporta che, legittimamente il Comune respinge una istanza di retrocessione parziale a fronte del mancato utilizzo dell'area nel termine di decadenza decennale, non ricollegandosi al mancato utilizzo il riscontro immediato di una declinazione dell'interesse pubblico alla servibilità dell'area medesima.

13.7. I Piani per gli Insediamenti Produttivi, disciplinati dall'art. 27 della L. 865/1977, sono strumenti di pianificazione che i Comuni possono utilizzare per lo sviluppo di insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell'ambito di zone destinate ad insediamenti produttivi dai piani regolatori generali (o, anche, dai piani di fabbricazione) vigenti.

Il PIP, quindi, è uno strumento di attuazione avente contenuto di piano particolareggiato con finalità produttive in genere, che imprime sulle aree in esso incluse l'espropriazione da parte dell'amministrazione comunale.

13.8. Come chiarito dalla Sezione, la finalità di detto strumento urbanistico è duplice: da un lato, esso consente un ordinato assetto urbanistico nella zona in cui andranno ad inserirsi i nuovi complessi produttivi, parimenti ad una adeguata collocazione di quelli già esistenti; dall'altro lato, esso ha la funzione di stimolare l'espansione produttiva nel territorio comunale, offrendo alle imprese – ad un 'prezzo politico' e previa espropriazione ed urbanizzazione – le aree occorrenti per l'insediamento dei loro impianti. Pertanto, detto piano, come ribadito dalla costante giurisprudenza amministrativa, non è solo uno strumento di pianificazione urbanistica ma anche, e soprattutto, uno strumento di politica economica (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2878; 5 marzo 2015, n. 1125).

13.9. Pertanto, una volta approvato, il PIP non perde il valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste, nonostante il tempo di inutilizzabilità trascorso.

13.10. Ciò si spiega perché le aree incluse nel P.I.P., in seguito all'espropriazione (come avvenuto nel caso di specie), entrano a far parte del patrimonio indisponibile comunale con uno specifico vincolo pubblicistico, che consiste nella loro destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione di diritto di superficie ai soggetti legittimati, cui segue la stipula di una apposita convenzione atta a disciplinare gli oneri posti in capo all'acquirente/concessionario e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

E tale conformazione conservano ancorché sia risolta la convenzione con l'originario assegnatario, ben potendo l'amministrazione - una volta effettuato l'esproprio sui lotti in cui è stato impresso il vincolo di destinazione d'uso (in specie, lotto n. 1) - procedere in tempi successivi e non decadenziali alla loro assegnazione o riassegnazione.

13.11. La ragione risiede nel fatto che gli interventi produttivi necessitano di essere modulati nel tempo, rispondendo alle normali dinamiche di mercato che si sviluppano nel corso del tempo si traducono nella graduale attuazione del piano.

13.12. Trascorsi i dieci anni, l'amministrazione non può disporre proroghe del PIP, ma può valutare l'opportunità di predisporre un nuovo strumento urbanistico rinnovando la propria scelta pianificatoria attuativa rimasta eventualmente inattuata. Ciò che in fattispecie è avvenuto con le delibere di Giunta regionale n. 2263 del 2003 e n. 1015 del 2005.

14. Orbene, gli appellanti lamentano la mancata restituzione dell'area espropriata da parte del Comune, a seguito di specifica domanda di retrocessione parziale, nonostante la sua appurata inutilizzazione; ciò, sul presupposto che la retrocessione parziale, disciplinata dall'art. 47 del D.P.R. 327/2001, si configura quando i beni espropriati non sono utilizzati secondo la prevista destinazione.

14.1. Il rifiuto del Comune a restituire l'area risiede, invece, nella rilevata permanenza dell'interesse pubblico alla sua "servibilità", sul diverso presupposto di una valutazione dell'amministrazione circa la funzionalità della *res* alla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

15. Il Collegio ritiene che tale rifiuto sia legittimo, in quanto ribadito dall'interesse pubblico sotteso allo sviluppo dei lotti espropriati e confermato nella pianificazione successiva (i.e. variante al piano regolatore generale del Comune).

15.1. E' proprio il mantenimento dell'interesse pubblico la ragione che rende legittimo il diniego del Comune a retrocedere l'area ai precedenti proprietari.

15.2. La scelta dell'Amministrazione di ritenere persistente l'utilità del mantenimento della proprietà dei terreni espropriati e, quindi, di non dichiarare gli stessi "inservibili", s'appalesa immune da vizi logici e da un travisamento dei fatti poiché risulta coerente con gli strumenti urbanistici nel frattempo approvati e in continuità con le esigenze pianificatorie ribadite e confermate a livello territoriale.

16. In particolare, e a motivo del rigetto dell'appello, il Collegio rileva che:

- il PIP ha valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge n. 1150 del 1942, sicché allo scadere del termine decennale il Comune non può più legittimamente esercitare il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d'uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina;
- il Comune ha rispettato il termine normativo previsto per l'esercizio in concreto del potere espropriativo;
- ha proceduto nel termine (anche) alla assegnazione dell'area (alla impresa Vacca, con la convenzione poi risolta per inadempimento);
- decorso il termine decennale (nella specie ultradecennale), l'area in questione, rientrante nel perimetro del PIP, continua a essere conformata dalla relativa disciplina di zona, in termini di destinazione ad uso pubblico, di allineamenti, di prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale decorso del tempo, alla scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura (Cons. Stato, Sez. III, 24 agosto 2010, n. 3904);
- pertanto, nelle aree già espropriate, il Comune ha la possibilità di continuare a rilasciare permessi di costruire per la costruzione delle opere del PIP;
- la retrocessione parziale (già prevista dagli artt. 60 e 61 della legge 2359 del 1865 e ora prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 327 del 2001) si configura quando, dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera pubblica, alcuni dei fondi espropriati non abbiano ricevuto la prevista destinazione e rispetto ad essi può ancora esercitarsi una valutazione discrezionale circa la convenienza di utilizzarli in funzione dell'opera realizzata, sicché tali beni possono essere restituiti solo se l'Amministrazione abbia dichiarato che essi non servono più alla realizzazione dell'opera nel suo complesso (Cons. St., sez. IV, n. 22 del 2019);
- la pretesa restituzione (come chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa) è subordinata, dunque, ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione, ovvero a una determinazione amministrativa (in positivo) di inservibilità dei fondi espropriati all'opera pubblica; il che, sotto distinto profilo, implica l'impossibilità di basare la legittimità della pretesa restitutoria sul solo mancato utilizzo nel tempo del bene, inferendo per ciò stesso e solo l'illogicità di una diversa scelta amministrativa
- la valutazione in ordine all'esistenza di un persistente interesse pubblico all'attuazione dello strumento costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi di illogicità o irragionevolezza o di travisamento del fatto (in fattispecie insussistenti);

- nel caso in esame, l'Amministrazione comunale ha ragionevolmente ritenuto che l'area di cui è stata chiesta la restituzione siano ancora funzionali all'opera pubblica;

- fintanto che perdura l'interesse pubblico, le aree già espropriate potranno ancora essere oggetto di costruzione degli insediamenti produttivi e, quindi, le stesse non potranno essere oggetto di retrocessione (parziale) ai precedenti proprietari, ciò in quanto la finalità dell'art. 27 della L. 865 del 1997 è quella di fare acquisire al patrimonio comunale le aree qualificate come occorrenti per il soddisfacimento degli individuati interessi pubblici; finalità che sarebbe altrimenti vanificata ove l'amministrazione venisse a trovarsi nella condizione di dover riattivare procedimenti volti a disporre nuove e ulteriori procedure di esproprio (magari sulla stessa *res*) per dotarsi di beni che sono già parte del proprio patrimonio indisponibile, a discapito dei generali principi di economicità ed efficienza cui è ispirata l'intera attività amministrativa.

17. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello s'appalesa infondato e deve essere, pertanto, respinto.

18. Le spese processuali per il secondo grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2288 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Bitonto, in euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Consigliere

L'ESTENSORE

Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO